



Modena, 10.08.2022

Prot. 299028

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, **adottare** le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che uno scorretto utilizzo degli impianti di climatizzazione estiva e invernale incide direttamente sul fabbisogno energetico favorendo l'**incremento** delle concentrazioni di inquinanti atmosferici;
- che le dispersioni di calore "non controllate" negli edifici rappresentano un **ulteriore** aggravio per quanto riguarda sia i consumi energetici che la diffusione di inquinanti in atmosfera;
- che le azioni volte al contenimento delle dispersioni energetiche rientrano tra le iniziative di sensibilizzazione per favorire l'adozione di buone pratiche di efficienza energetica e promozione di energie da fonti rinnovabili al fine di ridurre le emissioni di CO2;
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini, il risanamento della qualità dell'aria e la riduzione della CO2 per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Preso atto:

- che il Comune di Modena con delibera consiliare n. 1 del 14/01/2010 ha aderito al primo "Patto dei Sindaci", nato dall'iniziativa europea Majors Adapt sulla spinta degli impegni del protocollo di Kyoto;
- che il Comune di Modena con delibera consiliare n. 11 del 07/02/2019 ha aderito al nuovo "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia", nato dall'iniziativa congiunta del Covenant of Mayors e Majors Adapt con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030;
- che conseguentemente, con deliberazione n. 4 del 4/2/2021 è stato approvato il PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) che contiene l'inventario delle emissioni e il bilancio energetico del territorio comunale e definisce le misure da attuare per la riduzione delle emissioni climalteranti, individuando le responsabilità per la traduzione delle strategie a lungo termine in azioni.

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n° 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione



Europea entro il 2020 attraverso specifiche azioni su tutti i settori emissivi tra i quali anche la produzione e il consumo di energia;

- i contenuti del “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell’aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere g) e h) dell’Accordo sottoscritto il 25/07/2017.

Visti altresì:

- il punto 1.b) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 che prevede, dal 1° ottobre 2018, il divieto di installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e, dal 1° gennaio 2020, il divieto di installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- il punto 1.c) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 che prevede, dal 1° ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzare pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato nonché l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- l’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle “Misure di sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani” che prescrive l’inserimento nei regolamenti, anche edilizi, dei Comuni di misure volte alla riduzione dei consumi energetici quali:
 - il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi) in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe) in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
 - obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

Considerato:

- che il fenomeno delle dispersioni energetiche negli edifici rappresenta una causa significativa della diffusione di inquinanti in atmosfera e di produzione di CO₂, ed occorre minimizzarlo anche attraverso l’adozione di comportamenti corretti legati all’utilizzo razionale degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;
- che è abitudine, in molti esercizi commerciali, mantenere permanentemente aperti gli accessi dall’esterno (porte di ingresso) anche nei periodi di accensione di impianti di climatizzazione estiva e invernale, generando così un aumento significativo del consumo



energetico rispetto al normale fabbisogno per la climatizzazione, con conseguente incremento delle emissioni in atmosfera;

- che nel caso di porte soggette a frequenti aperture è sempre consigliata l'installazione di una lama d'aria (o barriera ad aria), dimensionata in relazione all'altezza e alle dimensioni dell'apertura, avente funzione di contrastare la fuoriuscita dell'aria durante le fasi di apertura delle porte;
- che il Comune di Modena è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR.

Ritenuto pertanto necessario, in attesa di adeguare i Regolamenti locali, **adottare** i provvedimenti di cui ai punti 1.b) e 1.c) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nonché le misure stabilite dall'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR.

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 136 bis, ter, quater e quinquies del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- la L.R. n. 16 del 18/07/2017;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;

ORDINA

1. Durante il periodo di attivazione degli impianti di **climatizzazione** estiva e invernale vengano mantenute in posizione di chiusura tutte le aperture dei locali climatizzati verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita, nonché alle operazioni funzionali all'esercizio delle operazioni di carico/scarico merci e simili.
2. Il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti.

DISPONE CHE

- la presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione nell'Albo Pretorio e la comunicazione agli organi di informazione;



- la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura e alla Polizia Locale, nelle rispettive sedi di Modena;
- il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- tale ordinanza resti in vigore sino a tutto il 30/04/2023.

AVVERTE CHE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) la violazione dei punti 1 e 2 della presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

p. IL SINDACO

L'Assessora all'Ambiente

Alessandra Filippi